



schweizerische agentur
für akkreditierung
und qualitätssicherung


agence suisse
d'accréditation et
d'assurance qualité

agenzia svizzera di
accreditamento e
garanzia della qualità

swiss agency of
accreditation and
quality assurance

Accreditamento di programmi secondo la LPSU

Guida | 01.01.2016 (Stato al 24.06.2021)





Approvato dalla Commissione AAQ l'11 dicembre 2015



Indice

Guida all'accREDITamento secondo la LPSU

Allegato 1: Ordinanza sull'accREDITamento LPSU

Allegato 2: Precisazioni circa gli standard di qualità

Allegato 3: Codice di condotta



Guida all'accreditamento secondo la LPSU

Indice

1	Obiettivi, oggetto e procedura.....	1
1.1	Obiettivi e oggetto.....	1
1.2	Valutazione esterna e decisione di accreditamento.....	2
1.3	Svolgimento e durata della procedura.....	2
1.4	Costi.....	5
1.5	Obblighi della scuola universitaria.....	5
2	Ammissione alla procedura.....	5
2.1	Presentazione della domanda e condizioni di ammissione.....	5
2.2	Entrata nel merito.....	5
3	Fasi procedurali.....	6
3.1	Autovalutazione.....	6
3.2	Valutazione esterna.....	7
3.3	Proposta di accreditamento dell'agenzia e parere della scuola universitaria.....	10
3.4	Decisione.....	11
3.5	Pubblicazione.....	11
3.6	Verifica dell'adempimento degli oneri.....	11

1 Obiettivi, oggetto e procedura

1.1 Obiettivi e oggetto

L'accREDITAMENTO di programmi secondo la Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) è una procedura volontaria volta a posizionare uno o più cicli di studio nel quadro dell'orientamento strategico della scuola universitaria. Permette inoltre di analizzare se le specificità e gli obiettivi di apprendimento che caratterizzano un ciclo di studi sussistono realmente. Inoltre, la procedura rafforza la cultura della qualità e la sua comprensione da parte degli attori coinvolti in un determinato contesto accademico.

Le scuole universitarie accreditate secondo la LPSU possono rivolgersi a un'agenzia riconosciuta dal Consiglio svizzero di accreditamento (di seguito: Consiglio di accreditamento) per l'accREDITAMENTO dei loro cicli di studio secondo la LPSU. L'accREDITAMENTO istituzionale della scuola universitaria è in effetti precondizione per garantire la qualità dell'insegnamento e il funzionamento a lungo termine dell'ateneo (art. 31 LPSU)¹.

Sono considerati programmi di studio ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l'accREDITAMENTO nel settore universitario (di seguito denominato "Ordinanza sull'accREDITAMENTO LPSU", cfr. allegato 1)²:

- programmi di studio bachelor di 180 ECTS;
- programmi di studio master di 90–120 ECTS;
- programmi di studio di formazione continua di almeno 60 ECTS;
- programmi di studio il cui accREDITAMENTO secondo la LPSU è previsto in una legge speciale³.

Nel quadro della procedura è necessario verificare l'adempimento degli standard di qualità per programmi di studio ai sensi della LPSU (cfr. art. 7 e art. 23 dell'Ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU).

In tale contesto è rilevante e trova applicazione anche l'Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere⁴ (Ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento) del 29 novembre 2019.

I fondamenti giuridici per l'accREDITAMENTO di programmi nell'ambito della LPSU sono pertanto:

- la LPSU;
- l'Ordinanza sull'accREDITAMENTO della LPSU;

¹ RS 414.20 Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011.

² RS 414.205.3 Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l'accREDITAMENTO nel settore universitario del 28 maggio 2015.

³ RS 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie; RS 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie.

⁴ RS 414.205.1.

- l’Ordinanza sul coordinamento dell’insegnamento.

1.2 Valutazione esterna e decisione di accreditamento

Un gruppo di esperti esterni verifica l’adempimento degli standard di qualità per l’accreditamento di programmi secondo la LPSU. Questi esaminano ciascuno dei dieci standard di qualità (si veda l’allegato 2 della Guida) nei quattro ambiti del programma di studio ("obiettivi di formazione", "concezione", "attuazione" e "garanzia della qualità") che completano gli elementi valutati nell’accreditamento istituzionale. All’inizio della procedura si può esaminare la possibilità di valutare su richiesta standard di qualità supplementari, secondo le specificità del programma di studio, come ad esempio nel caso di programmi offerti congiuntamente da due o più istituzioni, dove si applicano i relativi standard europei⁵. Questo è obbligatorio nel caso di programmi di studio ai sensi della Legge sulle professioni mediche universitarie o della Legge sulle professioni sanitarie.

La decisione di accreditamento viene presa dal Consiglio svizzero di accreditamento e si basa sulla proposta di accreditamento dell’agenzia, sul rapporto del gruppo di esperti e sul parere della scuola universitaria o della direzione del programma di studio.

L’agenzia e il Consiglio di accreditamento garantiscono un trattamento equo delle scuole universitarie.

1.3 Svolgimento e durata della procedura

Le fasi della procedura, le relative regole e gli standard di qualità sono indicati nell’Ordinanza per l’accreditamento LPSU (cfr. allegato 1).

In conformità con la prassi internazionale, la procedura di accreditamento consiste nelle seguenti fasi:

- presentazione della domanda presso un’agenzia di accreditamento riconosciuta;
- esame della domanda da parte dell’agenzia e comunicazione al Consiglio di accreditamento;
- pianificazione e avvio della procedura, inclusa la conclusione del contratto fra le parti, firmato dalla direzione dell’agenzia e dalla direzione della scuola universitaria;
- autovalutazione del programma di studio;
- valutazione esterna da parte di esperti indipendenti, comprendente una visita sul posto e un rapporto del gruppo di esperti;
- proposta di accreditamento dell’agenzia e parere della scuola universitaria;
- decisione del Consiglio di accreditamento;
- pubblicazione del rapporto;
- eventuale verifica dell’adempimento degli oneri.

Al fine di minimizzare i costi e l’uso delle risorse, i risultati di precedenti valutazioni esterne del programma di studio in oggetto possono essere presi in considerazione se effettuati nei tre anni


⁵ European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes, Oct. 2014, approved by EHEA ministers in May 2015.

precedenti l'avvio della procedura. Un programma di studio Bachelor può essere accreditato con il corrispondente programma di studio Master consecutivo nell'ambito di un'unica procedura. L'accREDITAMENTO può inoltre essere effettuato in parallelo con un'altra agenzia o organizzazione, purché si tenga conto degli standard di qualità secondo la LPSU e si rispettino le regole procedurali. Si conclude un contratto tra l'agenzia e la scuola universitaria per ogni procedura.

Dal momento dell'avvio e fino alla decisione del Consiglio di accREDITAMENTO, una procedura di accREDITAMENTO ha una durata minima di 15 mesi. Ogni procedura prevede la definizione di una tabella di marcia concordata tra scuola universitaria e agenzia.

La scuola universitaria può ritirare la domanda di accREDITAMENTO in qualsiasi momento. I costi sostenuti fino ad allora saranno fatturati alla scuola universitaria.

Rappresentazione schematica dello svolgimento della procedura



1.4 Costi

I costi legati alla procedura di accreditamento sono disciplinati dall'Ordinanza del Consiglio svizzero di accreditamento sugli emolumenti per le procedure di accreditamento e per prestazioni fornite per conto di terzi del 23 marzo 2018⁶, approvata dal Consiglio delle scuole universitarie.

I costi dell'autovalutazione sono interamente a carico della scuola universitaria.

Il numero di esperti o la durata della visita sul posto vengono adattati in conformità alle specificità della scuola universitaria; l'importo forfettario che la scuola universitaria deve versare viene adeguato di conseguenza (cfr. art. 5 dell'Ordinanza sugli emolumenti).

Le modalità della procedura vengono definite contrattualmente dall'agenzia sia con la scuola universitaria che con i membri del gruppo di esperti.

La somma forfettaria non include la verifica di eventuali oneri.

1.5 Obblighi della scuola universitaria

La scuola universitaria si impegna al rispetto degli standard su cui si fonda l'accreditamento dei suoi programmi di studio per l'intero periodo di validità dell'accreditamento, in tutte le sedi interessate e nell'insieme delle sue attività.

Modifiche essenziali ai programmi di studio interessati (denominazione, titolo rilasciato, obiettivi di apprendimento, ecc.) devono essere portate all'attenzione del Consiglio di accreditamento.

2 Ammissione alla procedura

2.1 Presentazione della domanda e condizioni di ammissione

Per l'accreditamento di programmi di studio secondo la LPSU la scuola universitaria presenta una domanda presso un'agenzia di accreditamento riconosciuta dal Consiglio di accreditamento, specificando che il programma di studio soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza sull'accreditamento della LPSU.

Un programma di studio (o un programma di studio congiunto) viene ammesso alla procedura ai sensi della LPSU se:

- la scuola universitaria responsabile ha ottenuto l'accreditamento istituzionale ai sensi della LPSU;
- un gruppo di suoi studenti ha concluso il programma di studio;
- la scuola universitaria che presenta la domanda conferisce il titolo del programma di studio congiunto;
- la scuola universitaria che presenta la domanda assume la responsabilità della qualità del programma di studio congiunto.

2.2 Entrata nel merito

L'agenzia verifica le condizioni di ammissione alla procedura ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza sull'accreditamento della LPSU, pronunciandosi a favore dell'entrata nel merito

⁶ Ordinanza sugli emolumenti CSA, OEm-CSA), <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/336/it>.

qualora queste siano soddisfatte. In caso contrario l'agenzia decide di non entrare nel merito, informando il Consiglio di accreditamento e la scuola universitaria.

3 Fasi procedurali

3.1 Autovalutazione

Superata la fase di ammissione alla procedura l'agenzia avvia formalmente l'iter di accreditamento.

La riunione di apertura prevede la discussione e la messa a verbale dei seguenti punti:

- pianificazione della procedura di accreditamento (fasi procedurali e pianificazione);
- definizione della lingua procedurale (tedesco, francese, italiano o inglese);
- profilo del gruppo di esperti;
- programma per lo svolgimento della visita sul posto.

Successivamente i responsabili del programma di studio conducono un'autovalutazione, riassumendone l'esito in un rapporto scritto (rapporto di autovalutazione). Questo processo dovrebbe essere partecipativo e quindi coinvolgere tutti i gruppi di interesse, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo docente, i responsabili della garanzia della qualità e il personale amministrativo e tecnico. Il processo tiene inoltre in considerazione l'ulteriore sviluppo del programma di studio.

Là dove rilevante, il rapporto di autovalutazione tiene conto delle raccomandazioni a seguito dell'accREDITAMENTO istituzionale. Il rapporto, riflessivo e autocritico, contiene informazioni, descrizioni e analisi che consentono di valutare il grado di adempimento degli standard di qualità, in particolare fornendo i seguenti dati:

- informazioni di sintesi sulla scuola universitaria e sul programma di studio (caratteristiche distintive, organizzazione, cifre);
- descrizione e svolgimento del processo di autovalutazione;
- eventuali rapporti o risultati di precedenti procedure di valutazione interne o esterne;
- presentazione del sistema di garanzia della qualità del programma di studio e della sua articolazione con l'analogo sistema istituzionale;
- valutazione sull'adempimento degli standard di qualità;
- rappresentazione dei punti di forza, dei punti deboli e delle possibilità di sviluppo per ogni standard o settore valutato;
- piano d'azione per l'ulteriore sviluppo del programma di studio.

Gli standard di qualità sono illustrati nell'allegato 2 al fine di garantire un'interpretazione uniforme da parte dell'agenzia, della scuola universitaria e del gruppo di esperti.

Gli esperti utilizzano l'autovalutazione come base per la loro valutazione esterna, per gli approfondimenti proposti durante la visita sul posto e per definire il grado di adempimento degli standard da parte del programma di studio. Il rapporto di autovalutazione viene presentato al

Consiglio di accreditamento assieme a una sintesi in lingua inglese di circa 3-4 pagine (massimo 10 000 caratteri senza spazi) redatta dalla scuola universitaria.

Il rapporto di autovalutazione conta circa 50 pagine (esclusi gli allegati) e va consegnato direttamente all'agenzia. L'agenzia fornisce alla scuola universitaria un modello elettronico che definisce la struttura del rapporto di autovalutazione.

La fase di autovalutazione ha normalmente una durata minima di cinque mesi durante i quali l'agenzia è a disposizione per qualsiasi domanda di carattere formale. Se necessario, si provvede a indire una riunione con la scuola universitaria.

L'agenzia programma inoltre un incontro con i rappresentanti del programma di studio, finalizzato alla preparazione della valutazione esterna e quindi della visita sul posto. L'incontro può tenersi a distanza (online).

3.2 Valutazione esterna

La valutazione esterna include i seguenti elementi:

- selezione degli esperti;
- preparazione del gruppo di esperti alla valutazione esterna;
- visita sul posto;
- rapporto di valutazione esterna da parte del gruppo di esperti.

3.2.1 Selezione dei membri del gruppo di esperti

Il gruppo di esperti incaricato dall'agenzia si compone almeno di quattro membri (di cui un rappresentante del corpo studentesco) e dispone nel suo complesso di esperienza a livello nazionale e internazionale nonché delle competenze necessarie allo svolgimento dei propri compiti, in particolare:

- esperienza nelle procedure di accreditamento nel settore universitario;
- adeguate qualifiche ed esperienza scientifica e/o professionale nel settore da accreditare;
- esperienza nella gestione di programmi di studio, della loro qualità e del loro ulteriore sviluppo;
- sufficiente conoscenza del panorama universitario svizzero, in particolare nell'ambito del programma di studio in questione;
- conoscenze attive della lingua della procedura;

La composizione del gruppo di esperti è equilibrata e orientata all'internazionalità, tiene conto del genere, dell'età e della provenienza dei membri nonché delle caratteristiche della scuola universitaria e di eventuali forme di insegnamento specifiche del programma di studio. Gli esperti devono essere indipendenti e in grado di valutare il programma di studio in modo imparziale. Idealmente, la o il presidente del gruppo ha esperienza nella direzione di un programma di studio o è attivamente coinvolta/o nella garanzia qualità e l'ulteriore sviluppo di programmi di studio.

Il profilo del gruppo di esperti viene discusso nel corso della riunione di apertura della procedura con la scuola universitaria. Sulla base del profilo stabilito l'agenzia stila una lista di nomi che sottopone alla scuola universitaria affinché elimini le persone per le quali sussiste un conflitto di interessi o una condizione di parzialità.

L'agenzia presenta quindi la lista al Consiglio di accreditamento per la sua approvazione e successivamente costituisce il gruppo di esperti attingendo dalla lista, nominando la o il presidente del gruppo.

Il gruppo di esperti ha i seguenti compiti:

- analisi accurata dell'autovalutazione del programma di studio;
- preparazione della visita sul posto;
- gestione dei colloqui durante la visita sul posto;
- responsabilità del rapporto di valutazione esterna, con il supporto redazionale dell'agenzia.

L'agenzia accompagna il gruppo di esperti durante l'intera procedura e si pone come intermediario tra il gruppo di esperti e la scuola universitaria, i quali non hanno contatti diretti fatta eccezione per i colloqui nell'ambito della visita sul posto.

3.2.2 Preparazione del gruppo di esperti alla valutazione esterna

La preparazione del gruppo di esperti alla valutazione esterna – ed in particolare alla visita sul posto – ha lo scopo di fornire ai membri un orientamento sul loro ruolo, sull'ambito di competenza e sui seguenti punti:

- le specificità del programma di studio;
- le particolarità del panorama universitario svizzero nel campo del programma di studio in esame; la portata e i dettagli del loro incarico, in particolare relativamente agli standard di qualità da valutare.

La preparazione, svolta dall'agenzia, serve anche per discutere i seguenti aspetti:

- i temi e le questioni da affrontare durante la visita sul posto;
- l'identificazione di eventuali documenti integrativi da richiedere alla scuola universitaria;
- lo svolgimento della visita sul posto.

La forma e le tempistiche di questa preparazione vengono definite tenendo conto dei requisiti della rispettiva procedura. A seguire, l'agenzia informa i responsabili del programma di studio dell'eventuale necessità di documenti supplementari e di possibili modifiche sullo svolgimento della visita sul posto. Successivamente l'agenzia, in collaborazione con la scuola universitaria, completa il programma della visita sul posto, tenendo in considerazione le specificità del programma di studio.

3.2.3 Visita sul posto

La visita sul posto offre al gruppo di esperti la possibilità di valutare se il programma di studio soddisfa gli standard di qualità e in che modo può eventualmente essere oggetto di un ulteriore sviluppo. La visita inizia con una sessione preparatoria tra gli esperti e l'agenzia.

Il gruppo di esperti incontra in colloqui distinti i vari gruppi di interesse del programma di studio, ovvero la direzione, i docenti, gli addetti alla garanzia della qualità, membri del corpo studentesco e del corpo intermedio, rappresentanti del personale amministrativo e tecnico nonché soggetti provenienti dalla sfera degli ex allievi e del mondo del lavoro. Il programma della visita sul posto, comprendente sia la struttura sia l'elenco delle persone che parteciperanno agli incontri, viene messo a punto dall'agenzia, in accordo con la scuola universitaria. Lo svolgimento prevede riunioni di lavoro del gruppo di esperti alternate a sessioni di interviste.

La visita sul posto termina con il cosiddetto *debriefing*, una sessione conclusiva orale in cui il gruppo di esperti fornisce una panoramica sui punti di forza, gli spunti di miglioramento e le sfide future identificati nella valutazione esterna. Questa tappa non prevede alcuna discussione con la scuola universitaria.

La visita sul posto ha di solito una durata di un giorno e mezzo, adattabile alle esigenze del programma di studio e alle specificità della scuola universitaria. La somma forfettaria a carico della scuola universitaria viene adeguata di conseguenza e fissata nel contratto stipulato con l'agenzia.

Per la procedura in generale e la visita sul posto in particolare vige il codice di condotta⁷.

3.2.4 Rapporto del gruppo di esperti

Dopo la visita sul posto il gruppo di esperti redige un rapporto, sotto la responsabilità della o del presidente e con il supporto redazionale dell'agenzia. Il rapporto contiene nello specifico i seguenti elementi:

- una descrizione, un'analisi e una conclusione in riferimento all'adempimento degli standard;
- un'analisi riassuntiva dei punti di forza e degli aspetti da migliorare o sviluppare;
- raccomandazioni ed eventuali oneri per l'ulteriore sviluppo del programma di studio;
- una proposta di accreditamento all'attenzione dell'agenzia;
- se pertinente, un'analisi della gestione dei risultati di precedenti procedure di valutazione.

Nella sua valutazione, il gruppo di esperti tiene in considerazione le caratteristiche speciali della scuola universitaria e del programma di studio. Ogni standard viene valutato sulla base di una scala a quattro livelli: interamente soddisfatto, largamente soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto. In linea di principio:

- uno standard si considera interamente soddisfatto se viene attuato in modo completo e coerente, garantendo così la qualità del programma di studio;
- uno standard si considera largamente soddisfatto se la sua attuazione presenta solo carenze di entità minima;

⁷ Cfr. allegato 3.

- uno standard si considera parzialmente soddisfatto in caso di carenze significative o notevoli punti deboli nella sua attuazione, o se copre solo ambiti parziali del programma di studio;
- uno standard si considera non soddisfatto se non viene tenuto in considerazione nel programma di studio e/o se il suo grado di attuazione non permette di garantire la qualità del programma di studio.

Il gruppo di esperti ha l'obbligo di formulare uno o più oneri qualora uno standard sia solo parzialmente soddisfatto o non soddisfatto, mentre può formulare raccomandazioni per lo sviluppo ulteriore della qualità a prescindere dal grado di soddisfacimento dello standard. Un onere serve a correggere una carenza considerevole che la scuola universitaria deve eliminare e/o a definire un requisito da soddisfare per confermare l'accreditamento. Un onere deve riferirsi esplicitamente a uno standard e la scuola universitaria deve essere in grado di soddisfare l'onere entro una scadenza prestabilita oltre la quale si procede ad una verifica formale.

Il gruppo di esperti può raccomandare di respingere l'accreditamento, qualora ritenga che le eventuali carenze del programma di studio non possano essere eliminate entro un termine adeguato o che il loro numero sia eccessivo.

La proposta di accreditamento del gruppo di esperti si fonda su una valutazione globale dell'adempimento degli standard.

La procedura di accreditamento è regolata dalle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati, per cui i membri del gruppo di esperti assicurano la riservatezza nel trattamento di dati e informazioni⁸.

La valutazione esterna ha una durata minima di quattro mesi.

3.3 Proposta di accreditamento dell'agenzia e parere della scuola universitaria

Dopo una verifica formale del rapporto del gruppo di esperti, l'agenzia prepara la proposta di accreditamento che include i seguenti elementi:

- una sintesi della procedura (composizione del gruppo di esperti, tempistiche, qualità dell'autovalutazione, svolgimento della visita sul posto ed esito della valutazione esterna);
- una proposta di accreditamento all'attenzione del Consiglio di accreditamento.

La proposta di accreditamento dell'agenzia si basa sul rapporto di autovalutazione del programma di studio e sul rapporto del gruppo di esperti.

L'agenzia sottopone alla scuola universitaria la sua proposta di accreditamento e il rapporto del gruppo di esperti affinché possa prendere posizione in vista della decisione del Consiglio di accreditamento, esprimendosi in particolar modo circa gli oneri, se del caso.

L'agenzia esamina il parere della scuola universitaria ed eventualmente adatta la sua proposta di accreditamento.

⁸ Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (PDS), RS 235.1.

Il parere è parte integrante della documentazione procedurale e viene consegnato al Consiglio di accreditamento assieme al rapporto di autovalutazione, al rapporto del gruppo di esperti e alla proposta di accreditamento dell'agenzia.

3.4 Decisione

Il Consiglio di accreditamento basa la sua decisione sulla proposta di accreditamento dell'agenzia, sul rapporto di autovalutazione, sul rapporto del gruppo di esperti e sul parere della scuola universitaria.

Il Consiglio di accreditamento può:

- pronunciare l'accREDITAMENTO senza oneri;
- pronunciare l'accREDITAMENTO vincolato a oneri;
- respingere l'accREDITAMENTO.

La decisione del Consiglio di accreditamento può essere impugnata secondo l'articolo 65 cpv. 1 LPSU. Inoltre, la scuola universitaria può presentare una domanda di riesame al Consiglio di accreditamento⁹.

L'accREDITAMENTO ha una validità di sette anni dalla decisione del Consiglio di accreditamento.

Nell'ambito della decisione il Consiglio di accreditamento definisce termini e modalità per la verifica dell'adempimento di eventuali oneri.

Il Consiglio di accreditamento informa la scuola universitaria e l'agenzia della propria decisione.

3.5 Pubblicazione

Il Consiglio di accreditamento pubblica un elenco dei programmi di studio accREDITATI secondo la LPSU.

L'agenzia pubblica un rapporto sulla procedura che include il rapporto del gruppo di esperti, la proposta di accREDITAMENTO dell'agenzia, il parere della scuola universitaria (o della direzione del programma di studio) e la decisione del Consiglio svizzero di accREDITAMENTO. La pubblicazione viene definita con la scuola universitaria nella stipulazione del contratto.

3.6 Verifica dell'adempimento degli oneri

Entro il termine stabilito la scuola universitaria consegna al Consiglio di accREDITAMENTO un dossier in cui espone le misure adottate per adempiere gli oneri.

Il Consiglio di accREDITAMENTO incarica l'agenzia di verificare l'adempimento degli oneri attenendosi alle modalità definite nella decisione di accREDITAMENTO (avvalendosi o meno di esperti, con o senza una breve visita). L'agenzia esegue la verifica e redige un rapporto indirizzato al Consiglio di accREDITAMENTO.

Il Consiglio di accREDITAMENTO decide in merito all'adempimento degli oneri. In caso di esito positivo, l'accREDITAMENTO rimane valido per la durata residua del periodo complessivo di sette anni. In caso di mancato adempimento degli oneri, o di non adempimento entro il termine

⁹ Si veda <https://akkreditierungsrat.ch/it/consiglio-di-accREDITAMENTO/>.



stabilito, il Consiglio di accreditamento adotta le misure amministrative ai sensi dell'art. 64 LPSU.

I costi per la procedura di verifica degli oneri vengono addebitati alla scuola universitaria.

Allegato 1: Ordinanza sull'accREDITAMENTO LPSU

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie **414.205.3** per l'accREDITAMENTO nel settore universitario (Ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU)¹

del 28 maggio 2015 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio delle scuole universitarie,

visto l'articolo 30 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2011² sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);

visto l'articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015³ tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario,

*ordina:*⁴

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza⁵ specifica le condizioni per l'accREDITAMENTO istituzionale secondo l'articolo 30 LPSU e per l'accREDITAMENTO di programmi secondo l'articolo 31 LPSU. Esse stabiliscono:

- a. le condizioni di ammissione alla procedura di accREDITAMENTO;
- b. le condizioni per l'accREDITAMENTO istituzionale e l'accREDITAMENTO di programmi, nonché gli effetti dell'accREDITAMENTO istituzionale;
- c.⁶ la procedura dell'accREDITAMENTO iniziale;
- d. gli standard di qualità da applicare nelle procedure.

Art. 2 Programmi di studio

Sono considerati programmi di studio ai sensi della presente ordinanza:

- a. programmi di studio bachelor di 180 ECTS⁷;

RU **2015** 1877

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7375).

² RS **414.20**

³ RS **414.205**

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7375).

⁵ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7375). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7375).

⁷ ECTS = European Credit Transfer System

- b. programmi di studio master di 90–120 ECTS;
- c. programmi di studio di formazione continua di almeno 60 ECTS;
- d. programmi di studio il cui accreditamento secondo la LPSU è previsto in una legge speciale.

Art. 3 Agenzie di accreditamento

¹ Sono considerate agenzie di accreditamento ai sensi della presente ordinanza l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità e altre agenzie svizzere o estere riconosciute dal Consiglio svizzero di accreditamento (Consiglio di accreditamento).

² Le agenzie di accreditamento svolgono la procedura di accreditamento di cui all’articolo 32 LPSU.

³ Le condizioni e la procedura per il riconoscimento di altre agenzie di accreditamento, svizzere ed estere, sono definite in direttive emanate dal Consiglio di accreditamento.

Sezione 2: Condizioni di ammissione alla procedura di accreditamento

Art. 4 Accreditamento istituzionale

¹ Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere all’accreditamento istituzionale se attesta in maniera credibile, avvalendosi di documenti adeguati, di rispettare le seguenti condizioni:⁸

- a. garantisce la libertà e l’unità dell’insegnamento e della ricerca;
- b. corrisponde a uno dei tipi seguenti di scuola universitaria:
 - 1.⁹ università o politecnico,
 - 2. scuola universitaria professionale o alta scuola pedagogica;
- c. rispetta, all’occorrenza, le condizioni di ammissione al primo livello di studio conformemente agli articoli 23–25 e 73 LPSU; se si tratta di una scuola universitaria professionale essa rispetta inoltre il disciplinamento sulla struttura degli studi conformemente all’articolo 26 LPSU;
- d. dispone di un sistema di garanzia della qualità (art. 30 cpv. 1 lett. a LPSU);
- e. è compatibile con lo spazio europeo dell’istruzione superiore;
- f. dispone in Svizzera, in base al suo tipo e al suo profilo, di infrastrutture e personale per l’insegnamento, la ricerca e la prestazione di servizi;

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU **2020** 5929).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7375).

g.¹⁰ ...

- h. dispone delle risorse atte a mantenere le sue attività per un periodo prolungato (art. 30 cpv. 1 lett. c LPSU) e ha preso le misure atte a permettere agli studenti di concludere il programma di studio intrapreso;
- i. è una persona giuridica in Svizzera.

² Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere alla procedura di accreditamento istituzionale senza esame delle condizioni di cui al capoverso 1 se soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a. ha già ottenuto un accreditamento istituzionale in virtù della LPSU;
- b. è stata istituita dal diritto federale prima dell'entrata in vigore della LPSU;
- c. è stata riconosciuta come avente diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 1999¹¹ sull'aiuto alle università (LAU) o la legge federale del 6 ottobre 1995¹² sulle scuole universitarie professionali (LSUP) (art. 75 cpv. 2 LPSU);
- d. aveva ottenuto il riconoscimento di alta scuola pedagogica di diritto pubblico secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della LPSU.

Art. 5 Accreditamento di programmi

¹ Un programma di studio è ammesso all'accreditamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. la scuola universitaria o l'altro istituto accademico responsabile del programma di studio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale in virtù della LPSU;
- b. un gruppo di suoi studenti ha concluso il programma di studio.

² Per i programmi di studio congiunti si applicano le stesse regole e gli stessi standard validi per gli altri programmi di studio. Essi sono ammessi all'accreditamento di programmi se la scuola universitaria o un altro istituto accademico richiedente:

- a. rilascia il titolo; e
- b. è responsabile della qualità del programma di studio.

³ I programmi di studio sono ammessi alla procedura di accreditamento di programmi senza verifica delle condizioni di cui al capoverso 1 lettera b se il loro accreditamento è un presupposto per il riconoscimento professionale secondo una legge speciale.¹³

¹⁰ Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

¹¹ [RU 2000 948, 2003 187 all. n. II 3, 2004 2013, 2007 5779 n. II 5, 2008 307 3437 n. II 18, 2011 5871, 2012 3655 n. 10. RU 2014 4103 all. n. I 1]

¹² [RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 all. n. 37, 2012 3655 n. I 11. RU 2014 4103 all. n. I 2]

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

Sezione 3: Condizioni per l'accreditamento istituzionale e l'accreditamento di programmi

Art. 6 Accreditamento istituzionale

La scuola universitaria o un altro istituto accademico è accreditato se soddisfa gli standard di qualità di cui all'articolo 22.

Art. 7 Accreditamento di programmi

I programmi di studio di scuole universitarie o di altri istituti accademici accreditati secondo la LPSU sono accreditati se:

- a. soddisfano gli standard di qualità di cui all'articolo 23; e
- b. soddisfano eventualmente altre condizioni contemplate da una legge speciale.

Sezione 4: Effetti dell'accreditamento istituzionale

Art. 8

¹ Una scuola universitaria o un altro istituto accademico è accreditata, in base alla sua richiesta, come università, istituto universitario, scuola universitaria professionale, istituto universitario professionale o alta scuola pedagogica.

² Essa acquisisce il diritto alla denominazione secondo l'articolo 29 LPSU.

³ Se un'alta scuola pedagogica è integrata in una scuola universitaria professionale, quest'ultima acquisisce il diritto alla denominazione per l'alta scuola pedagogica nell'ambito dell'accreditamento istituzionale della scuola universitaria professionale.

Sezione 5: Procedura di accreditamento iniziale¹⁴

Art. 8a¹⁵

Le disposizioni di questa sezione disciplinano la procedura dell'accreditamento iniziale.

Art. 9 Disposizioni generali

¹ La procedura di accreditamento ha per oggetto il sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7375).

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7375).

² La scuola universitaria o l'altro istituto accademico coinvolge nella procedura di accreditamento tutti i suoi gruppi rappresentativi, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante e il personale amministrativo nel rispetto delle loro particolarità organizzative.

³ Possono essere presi in considerazione i risultati di controlli esterni della qualità, sempre che non risalgano a più di tre anni prima.

⁴ Un programma di studio bachelor può essere accreditato con il corrispondente programma di studio master consecutivo nell'ambito della stessa procedura.

⁵ Se sono osservati tutti gli standard di qualità definiti nella presente ordinanza, la procedura di accreditamento secondo la LPSU può essere svolta insieme alla procedura di altre agenzie di accreditamento o organizzazioni.

⁶ La scuola universitaria o l'altro istituto accademico sceglie l'agenzia che effettuerà l'accreditamento istituzionale o l'accreditamento dei programmi tra le agenzie riconosciute dal Consiglio di accreditamento.

⁷ La scuola universitaria o l'altro istituto accademico sceglie come lingua della procedura una lingua ufficiale della Confederazione. Ai fini della procedura può inviare i documenti nella lingua della procedura oppure in inglese.¹⁶

Art. 10 Presentazione della domanda e decisione di entrata nel merito

¹ Per l'accreditamento istituzionale la scuola universitaria o l'altro istituto accademico presenta al Consiglio di accreditamento una domanda motivata. Se le condizioni di cui all'articolo 4 sono soddisfatte, il Consiglio di accreditamento decide di entrare nel merito e inoltra la documentazione da esaminare all'agenzia di accreditamento. Se le condizioni non sono soddisfatte, il Consiglio di accreditamento decide di non entrare nel merito.

² Per l'accreditamento di un programma di studio la scuola universitaria o l'altro istituto accademico presenta all'agenzia di accreditamento una domanda motivata. Se le condizioni di cui all'articolo 5 sono soddisfatte, l'agenzia di accreditamento entra nel merito della domanda. Se le condizioni non sono soddisfatte, l'agenzia di accreditamento decide di non entrare nel merito. Essa informa in entrambi i casi il Consiglio di accreditamento.

³ Per l'accreditamento e il riaccreditamento la domanda deve essere presentata per tempo, affinché la decisione possa essere presa prima della scadenza dell'accreditamento o del periodo transitorio (art. 75 LPSU).

Art. 11 Autovalutazione

¹ La scuola universitaria o l'altro istituto accademico effettua un'autovalutazione e ne riassume i risultati in un rapporto scritto (rapporto di autovalutazione).

² Inoltra il rapporto di autovalutazione all'agenzia di accreditamento.

¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

Art. 12 Valutazione esterna

¹ Un gruppo di esperti verifica sulla base del rapporto di autovalutazione e di una visita sul posto se la scuola universitaria o l'altro istituto accademico o il ciclo di studio soddisfa gli standard di qualità.

² Durante la visita sul posto conduce colloqui con tutti i gruppi rappresentativi interessati dalla procedura.

³ Redige un rapporto che comprende:

- a. una valutazione del sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico sulla base degli standard di qualità;
- b. se necessario, proposte per raccomandazioni e condizioni per l'ulteriore sviluppo del sistema di garanzia della qualità;
- c. una proposta relativa all'accreditamento destinata all'agenzia di accreditamento.

Art. 13 Composizione del gruppo di esperti

¹ L'agenzia di accreditamento istituisce un gruppo di esperti per la valutazione esterna.

² Essa compone il gruppo di esperti in modo che disponga dell'esperienza nazionale e internazionale e delle conoscenze specifiche necessarie per valutare la domanda di accreditamento. Il tipo, il profilo, le dimensioni e altre caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico devono essere presi in considerazione.

³ Nel costituire il gruppo di esperti si tiene conto del sesso, dell'età e della provenienza. Gli esperti devono essere indipendenti e imparziali.

⁴ Per la composizione del gruppo di esperti si applicano inoltre i seguenti criteri:

- a. per un accreditamento istituzionale il gruppo di esperti è costituito da almeno cinque persone. Il gruppo dispone, nell'insieme, dell'esperienza attuale e internazionale necessaria a livello di direzione o gestione di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico, garanzia della qualità all'interno di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico, insegnamento e ricerca nonché, secondo i casi, di esperienza nella pratica professionale o da un punto di vista extra-accademico;
- b. se nella scuola universitaria da accreditare è integrata un'alta scuola pedagogica, le competenze richieste devono essere rappresentate nel gruppo di esperti;
- c. per un accreditamento di programmi il gruppo di esperti è costituito da almeno quattro esperti che rappresentano adeguatamente l'insegnamento e la pratica professionale.¹⁷ Nel caso di professioni regolamentate occorre considerare i requisiti supplementari contenuti in leggi speciali;

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

- d. per l'accreditamento istituzionale e per l'accreditamento di programmi di cicli di studio di base (bachelor e master) un membro del gruppo di esperti deve provenire dalla cerchia degli studenti;

⁵ L'agenzia di accreditamento sente la scuola universitaria o l'altro istituto accademico in merito alla composizione e al profilo del gruppo di esperti prima di costituirlo.

⁶ Ai membri del gruppo di esperti si applicano le disposizioni relative alla ricusazione di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁸ sulla procedura amministrativa.

Art. 14 Proposta di accreditamento dell'agenzia di accreditamento e parere della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico

¹ L'agenzia di accreditamento formula sulla base della documentazione rilevante per la procedura, in particolare il rapporto di autovalutazione e il rapporto del gruppo di esperti, una proposta di accreditamento che sottopone al Consiglio di accreditamento.

² La scuola universitaria o l'altro istituto accademico si pronuncia sul rapporto del gruppo di esperti e sulla proposta di accreditamento dell'agenzia di accreditamento.

³ L'agenzia di accreditamento sottopone la sua proposta per decisione al Consiglio di accreditamento insieme al rapporto di autovalutazione, al rapporto del gruppo di esperti e al parere della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

⁴ Il Consiglio di accreditamento verifica se la proposta si presta come base decisionale; eventualmente respinge la proposta e la ritrasmette all'agenzia di accreditamento.

Art. 15 Decisione relativa all'accreditamento

¹ Il Consiglio di accreditamento decide, sulla base della proposta dell'agenzia di accreditamento, del rapporto di autovalutazione, del rapporto del gruppo di esperti e del parere della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico, in merito all'accreditamento istituzionale o all'accreditamento di programmi.

² Il Consiglio di accreditamento può:

- a. concedere l'accreditamento senza oneri;
- b. concedere l'accreditamento vincolato a oneri;
- c. respingere l'accreditamento.

³ Nel quadro della decisione relativa all'accreditamento stabilisce il termine e le modalità di verifica dell'adempimento degli oneri.

⁴ Informa la scuola universitaria o l'altro istituto accademico e l'agenzia di accreditamento in merito alla sua decisione.

¹⁸ RS 172.021

⁵ Conformemente all'articolo 65 capoverso 2 LPSU le decisioni di accreditamento non sono impugnabili. La scuola universitaria o l'altro istituto accademico può presentare una domanda di riesame al Consiglio di accreditamento.

Art. 15a¹⁹ Verifica dell'adempimento degli oneri

¹ La scuola universitaria o l'altro istituto accademico presenta al Consiglio di accreditamento un rapporto sull'adempimento degli oneri entro il termine stabilito nella decisione relativa all'accreditamento. Il Consiglio di accreditamento inoltra il rapporto all'agenzia.

² L'agenzia verifica l'adempimento degli oneri secondo le modalità stabilite nella decisione relativa all'accreditamento e documenta le proprie conclusioni in un rapporto all'attenzione del Consiglio di accreditamento.

³ La scuola universitaria o l'altro istituto accademico si pronuncia sul rapporto dell'agenzia.

⁴ L'agenzia sottopone il proprio rapporto per decisione al Consiglio di accreditamento insieme alla documentazione e al parere della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

⁵ Il Consiglio di accreditamento verifica se gli oneri sono adempiuti e prende una decisione.

⁶ Se il Consiglio di accreditamento constata che gli oneri non sono stati adempiuti o sono stati adempiuti solo in parte, adotta i provvedimenti conformemente all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPSU.

Art. 16 Ritiro della domanda

¹ La scuola universitaria o l'altro istituto accademico può ritirare la domanda di accreditamento in qualsiasi momento.

² Se la scuola universitaria o l'altro istituto accademico ritira la sua domanda, non può presentarne una nuova prima di 24 mesi.

Art. 17 Obbligo di informazione della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico

La scuola universitaria o l'altro istituto accademico deve notificare immediatamente al Consiglio di accreditamento ogni cambiamento che impedisce l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 6 o all'articolo 7.

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU **2020** 5929).

Art. 18²⁰ Provvedimenti amministrativi

Se le condizioni dell'accreditamento non sono più soddisfatte, il Consiglio di accreditamento adotta i provvedimenti necessari conformemente all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPSU.

Art. 19 Durata dell'accreditamento

L'accreditamento dura sette anni a decorrere dalla decisione di accreditamento.

Art. 20 Pubblicazione

Il Consiglio di accreditamento pubblica un elenco delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici accreditati che hanno acquisito il diritto alla denominazione, nonché dei programmi di studio accreditati. L'elenco delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici accreditati designa anche le alte scuole pedagogiche integrate.

Sezione 6: Standard di qualità

Art. 21 Principi

¹ La scuola universitaria o l'altro istituto accademico è responsabile dell'introduzione e del mantenimento di un sistema di garanzia della qualità.

² Il sistema di garanzia della qualità supporta il mandato e gli obiettivi della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico tenendo conto delle loro particolarità. Le spese sostenute per il sistema di garanzia della qualità sono proporzionate agli obiettivi prefissati.

³ Il sistema di garanzia della qualità prevede un controllo della sua efficacia e l'attuazione di misure correttive.

Art. 22 Standard di qualità per l'accreditamento istituzionale

¹ Gli standard di qualità applicabili all'accreditamento istituzionale comprendono gli standard, raggruppati in cinque ambiti, di cui all'allegato 1. Gli standard attuano le prescrizioni secondo l'articolo 30 LPSU.

² La verifica degli standard di qualità deve tener conto delle prescrizioni del Consiglio delle scuole universitarie sulle caratteristiche dei diversi tipi di scuola universitaria.

Art. 23 Standard di qualità per l'accreditamento di programmi

Gli standard di qualità per l'accreditamento di programmi di studio comprendono gli standard, raggruppati in quattro ambiti, di cui all'allegato 2.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 24 Disposizione transitoria

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici riconosciuti come aventi diritto ai sussidi secondo la LAU²¹ o la LSUP²² possono fare accreditare i programmi di studio, di cui la legge del 23 giugno 2006²³ sulle professioni mediche prevede l'accREDITamento secondo la LPSU, o i cicli di studio delle scuole universitarie professionali nel settore sanitario al più tardi entro il 31 dicembre 2022 senza dover soddisfare le condizioni previste nell'articolo 5 capoverso 1 lettera a.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

²¹ [RU 2000 948, 2003 187 all. n. II 3, 2004 2013, 2007 5779 n. II 5, 2008 307 3437 n. II 18, 2011 5871, 2012 3655 n. 10. RU 2014 4103 all. n. I 1]

²² [RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 all. n. 37, 2012 3655 n. I 11. RU 2014 4103 all. n. I 2]

²³ RS 811.11

Standard di qualità per l'accreditamento istituzionale

Ambito 1. Strategia di garanzia della qualità

- 1.1 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico definisce la sua strategia di garanzia della qualità. Tale strategia contiene le linee direttrici relative a un sistema interno di garanzia della qualità che mira a garantire la qualità delle attività della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico e il loro sviluppo a lungo termine, nonché a promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità.
- 1.2 Il sistema di garanzia della qualità è integrato nella strategia della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico e ne sostiene efficacemente lo sviluppo. Comprende processi volti a verificare se la scuola universitaria o l'altro istituto accademico adempie il suo mandato. A tal fine la verifica tiene conto del tipo e delle caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.
- 1.3 Per sviluppare e applicare il sistema di garanzia della qualità sono coinvolti a tutti i livelli tutti i gruppi rappresentativi della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante e il personale amministrativo. I compiti nell'ambito della garanzia della qualità sono attribuiti in maniera trasparente e chiara.
- 1.4 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico verifica periodicamente l'efficacia del sistema di garanzia della qualità e procede agli adeguamenti necessari.

Ambito 2. Governance

- 2.1 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la struttura organizzativa e i processi decisionali consentano alla scuola universitaria o all'altro istituto accademico di adempiere il suo mandato e di raggiungere i suoi obiettivi strategici.
- 2.2 Il sistema di garanzia della qualità contribuisce in maniera sistematica alla messa a disposizione di informazioni quantitative e qualitative rilevanti e aggiornate sulle quali la scuola universitaria o l'altro istituto accademico si basa per prendere decisioni correnti e strategiche.
- 2.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che ai gruppi rappresentativi della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico siano garantiti un adeguato diritto di partecipazione e condizioni quadro che consentano loro di funzionare in modo indipendente.
- 2.4 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico fa in modo che i compiti siano adempiuti in armonia con uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ecologico. Il sistema di garanzia della qualità permet-

te di assicurare che la scuola universitaria o l'altro istituto accademico fissi obiettivi in questo ambito e li attui.

- 2.5 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico, al fine di adempiere il suo mandato, promuove per il personale e gli studenti le pari opportunità e l'effettiva parità tra donna e uomo. Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l'altro istituto accademico fissi obiettivi in questo ambito e li attui.

Ambito 3. Insegnamento, ricerca e servizi

- 3.1 Le attività della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico corrispondono al suo tipo, alle sue caratteristiche specifiche e ai suoi obiettivi strategici. Si riferiscono principalmente all'insegnamento, alla ricerca e ai servizi e sono svolte secondo il principio della libertà e dell'indipendenza nel rispetto del mandato della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.
- 3.2 Il sistema di garanzia della qualità prevede la valutazione periodica delle attività di insegnamento e di ricerca, dei servizi e dei risultati.
- 3.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei principi e degli obiettivi legati allo spazio europeo dell'istruzione superiore.
- 3.4 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei criteri di ammissione, di valutazione delle prestazioni degli studenti e di rilascio di titoli di studio in base al mandato della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico. Questi criteri sono definiti, comunicati e applicati in maniera sistematica, trasparente e costante.

Ambito 4. Risorse

- 4.1 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico, con il suo ente responsabile, garantisce le risorse di personale, le infrastrutture e i mezzi finanziari necessari ad assicurare la continuazione delle sue attività e il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici. La provenienza, l'impiego dei mezzi finanziari e le condizioni di finanziamento sono trasparenti.
- 4.2 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che tutto il personale sia qualificato in base al tipo e alle caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico. A questo scopo prevede una valutazione periodica del personale.
- 4.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l'altro istituto accademico sostenga lo sviluppo professionale di tutto il personale e in particolare delle nuove leve scientifiche.

Ambito 5. Comunicazione interna ed esterna

- 5.1 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico rende pubblica la sua strategia di garanzia della qualità e provvede a rendere note al personale, agli studenti ed eventualmente alle persone esterne coinvolte le disposizioni riguardanti i processi di garanzia della qualità e i risultati ottenuti con tali processi.
- 5.2 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico pubblica regolarmente informazioni oggettive sulle sue attività, sui suoi programmi di studio e sui titoli offerti.

Standard di qualità per l'accreditamento di programmi

Ambito 1. Obiettivi di formazione

- 1.1 Il programma di studio ha obiettivi chiari che ne mettono in evidenza le particolarità e che corrispondono ai requisiti nazionali e internazionali.
- 1.2 Il programma di studio persegue obiettivi di formazione corrispondenti al mandato e alla pianificazione strategica della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

Ambito 2. Concezione

- 2.1 Il contenuto del programma di studio e i metodi impiegati permettono agli studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento.
- 2.2 Il contenuto del programma di studio comprende le conoscenze scientifiche e l'evoluzione dei campi professionali.
- 2.3 I metodi di valutazione delle prestazioni degli studenti sono adeguati agli obiettivi di apprendimento. Le condizioni di ammissione e le condizioni per l'ottenimento di diplomi sono regolamentate e pubblicate.

Ambito 3. Attuazione

- 3.1 Il programma di studio è svolto regolarmente.
- 3.2 Le risorse disponibili (rapporto numerico tra professori e studenti, risorse materiali) permettono agli studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento.
- 3.3 Il corpo insegnante dispone delle competenze corrispondenti alle particolarità del programma di studio e ai suoi obiettivi.

Ambito 4. Garanzia della qualità

- 4.1 La gestione del programma di studio tiene conto delle esigenze dei principali gruppi di interesse e permette di indurre gli sviluppi necessari.
- 4.2 Il programma di studio è integrato nel sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

Allegato 2: Precisazioni circa gli standard di qualità

Introduzione

I 10 standard di qualità per l'accREDITamento di programmi concernono gli ambiti "Obiettivi di formazione", "Concezione", "Attuazione" e "Garanzia della qualità". Essi integrano così gli standard per l'accREDITamento istituzionale.

Gli standard di qualità precisano i requisiti fissati all'articolo 31 della LPSU e si basano altresì sugli European Standards and Guidelines (ESG)¹⁰. Essi costituiscono un quadro vincolante e sulla loro base si stabilisce se i requisiti istituzionali sono adeguatamente soddisfatti nel programma in esame e se le specificità dichiarate sono effettivamente presenti. Inoltre, sono orientati al miglioramento continuo della qualità del programma di studio.

Precisazioni circa gli standard di qualità

Le precisazioni circa gli standard di qualità per l'accREDITamento dei programmi di studio servono ai membri del gruppo di esperti nonché alle persone responsabili dei programmi come ausilio per l'interpretazione degli standard, senza tuttavia essere esaustive o esclusive. Perseguono lo scopo di garantire un'interpretazione uniforme degli standard di qualità e non quello di stabilire ulteriori requisiti.

Il documento contiene due tipi di elementi:

- precisazioni in senso stretto, che illustrano le connessioni tra i vari aspetti che configurano la qualità di un programma di studio;
- esempi di documenti utili per la l'autovalutazione e per la valutazione esterna (l'elenco non è esaustivo e non presuppone un'analisi di tutti gli elementi menzionati).

Ambito I. Obiettivi di formazione

1.1 Il programma di studio ha obiettivi chiari che ne mettono in evidenza le sue particolarità e che corrispondono ai requisiti nazionali e internazionali.

Precisazioni

Questo standard di qualità offre la possibilità di valutare gli aspetti seguenti: obiettivi di formazione del programma di studio – incluse le modalità in cui vengono definiti e comunicati –, particolarità del programma di studio (ad esempio, orientamento teorico e/o pratico, formazione a distanza e/o in presenza, collegamenti con il mondo del lavoro, ecc.) nonché conformità degli obiettivi di formazione con il quadro di qualificazioni nazionale, con i requisiti connessi allo spazio universitario europeo e, eventualmente, con i sistemi di riferimento nazionali e/o internazionali del settore.

Documenti utili per la preparazione della valutazione

La valutazione di questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per mezzo dei seguenti elementi:

¹⁰ Versione approvata dalla Conferenza dei Ministri nel maggio 2015, vedi <https://www.enqa.eu/esg-standards-and-guidelines-for-quality-assurance-in-the-european-higher-education-area/>

- descrizione dei processi per la determinazione degli obiettivi di formazione del programma di studio;
- posizionamento del programma di studio nel contesto professionale e nei confronti della concorrenza;
- esempi per la comunicazione sul programma di studio;
- descrizione del programma di studio (incl. durata, punti di credito formativo ECTS, titolo, direzione e responsabilità, costi, gruppo target, numero di studenti, ecc.);
- equivalenza con il quadro di qualificazioni nazionale nqf.ch-HS;
- sistemi di riferimento nazionali e internazionali del settore.

1.2 Il programma di studio persegue obiettivi di formazione corrispondenti al mandato e alla pianificazione strategica della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

Precisazioni

Ogni scuola universitaria ha un chiaro mandato, assegnatole dagli enti responsabili (pubblici o privati), che stabilisce i compiti dell'istituzione in base alla sua tipologia di appartenenza e alle sue specificità. Questo standard di qualità offre la possibilità di valutare la connessione e la coerenza tra il programma di studio – e la formazione alle quale è orientato – e la strategia della scuola universitaria in base alla tipologia di appartenenza.

Documenti utili per la preparazione della valutazione

La valutazione di questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per mezzo dei seguenti elementi:

- panoramica dei programmi di studio offerti;
- mandato e piano strategico della scuola universitaria.

Ambito II. Concezione

2.1 Il contenuto del programma di studio e i metodi impiegati permettono agli studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento.

Precisazioni

Questo standard di qualità offre la possibilità di valutare la coerenza tra il contenuto del programma di studio e i metodi di insegnamento impiegati nonché la loro connessione con gli obiettivi di apprendimento.

Documenti utili per la preparazione della valutazione

La valutazione di questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per mezzo dei seguenti elementi:

- descrizione degli obiettivi di apprendimento o *learning outcomes*;
- piano di studio, inclusa la descrizione dei metodi pedagogici impiegati;
- descrizione dei moduli;
- esempi di dossier dei corsi (in particolare, con gli obiettivi di apprendimento, i metodi pedagogici, le modalità di valutazione, ecc.);
- risultati di questionari rivolti agli studenti, ai diplomati e ai datori di lavoro.

2.2 Il contenuto del programma di studio comprende le conoscenze scientifiche e l'evoluzione dei campi professionali.

Precisazioni

Poiché la formazione nelle scuole universitarie si basa sulla ricerca, i programmi di studio contengono le più recenti evoluzioni nell'ambito della ricerca ed eventualmente dei campi professionali. Con questo standard di qualità si può valutare se c'è una correlazione adeguata tra il programma di studio e le conoscenze scientifiche attuali e il mondo del lavoro di riferimento.

Documenti utili per la preparazione della valutazione

La valutazione di questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per mezzo dei seguenti elementi:

- descrizione dei moduli;
- curriculum vitae dei docenti dai quali emergono i loro collegamenti con la ricerca e/o con il mondo del lavoro (ad esempio, elenco delle pubblicazioni, progetti, produzioni artistiche, ecc.);
- descrizione dei collegamenti con il mondo del lavoro (regolamenti di stage, partenariati, ecc.);
- esempi di lavori degli studenti (progetti, relazioni, tesi, produzioni artistiche, ecc.) in relazione all'integrazione delle conoscenze scientifiche e/o all'evoluzione dei campi professionali;
- descrizione dei meccanismi implementati grazie ai quali è possibile garantire la conformità con la ricerca e l'evoluzione dei campi professionali.

2.3 I metodi di valutazione delle prestazioni degli studenti sono adeguati agli obiettivi di apprendimento. Le condizioni di ammissione e le condizioni per l'ottenimento di diplomi sono regolamentate e pubblicate.

Precisazioni

Le valutazioni delle prestazioni degli studenti includono tutte le forme di valutazione (esami teorici e pratici, test, lavori, relazioni, progetti, ecc.). Questo standard di qualità offre la possibilità di valutare la coerenza e la conformità tra i metodi per la valutazione delle prestazioni degli studenti e gli obiettivi di apprendimento. Lo standard di qualità si riferisce anche alla questione della regolarità e trasparenza delle condizioni di ammissione e di acquisizione di titoli di studio.

Documenti utili per la preparazione della valutazione

La valutazione di questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per mezzo dei seguenti elementi:

- manuale degli studi;
- piano di studio incluse le condizioni di ottenimento dei crediti per ciascun modulo, corso o unità;
- regolamenti di ammissione e, eventualmente, la loro osservanza in relazione alla LPSU;

- regolamenti d'esame;
- esempi di esami e di altri metodi con i quali vengono valutate le prestazioni degli studenti;
- descrizione dei meccanismi implementati grazie ai quali vengono comunicate le condizioni di ammissione e di valutazione;
- regolamenti per il rilascio di diplomi;
- descrizione dei meccanismi di reclamo.

Ambito III. Attuazione

3.1 Il programma di studio è svolto regolarmente.

Precisazioni

Con questo standard di qualità si può valutare se il programma è offerto regolarmente. Si tratta in particolare di assicurare la sostenibilità necessaria per la protezione e la credibilità del titolo rilasciato, così come l'adattamento e/o il miglioramento costanti.

Documenti utili per la preparazione della valutazione

La valutazione di questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per mezzo dei seguenti elementi:

- genesi del programma di studio;
- integrazione del programma di studio nella pianificazione strategica della scuola universitaria;
- dati statistici (ad esempio evoluzione del numero di studenti).

3.2 Le risorse disponibili (rapporto numerico tra professori e studenti, risorse materiali) permettono agli studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento.

Precisazioni

Questo standard di qualità offre la possibilità di valutare le risorse disponibili per il programma di studio e il loro collegamento con gli obiettivi di apprendimento e di formazione. Sono prese in considerazione le eventuali particolarità del programma di studio. Nelle risorse si annoverano, in particolare, il personale, i servizi, la struttura e le infrastrutture nonché i mezzi finanziari e le risorse destinate alla documentazione.

Documenti utili per la preparazione della valutazione

La valutazione di questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per mezzo dei seguenti elementi:

- descrizione delle risorse disponibili e analisi sulla loro adeguatezza (locali, budget, ecc.);
- elenco dei responsabili, degli insegnanti e dei servizi offerti agli studenti;
- dati di rilevanza finanziaria;
- documenti che attestano la disponibilità a lungo termine delle infrastrutture;
- documenti per acquisire e assicurare le risorse investite per la documentazione;
- documenti sull'accessibilità e la disponibilità delle risorse;

- procedura mediante la quale si verifica correntemente la disponibilità di risorse adeguate.

3.3 Il corpo insegnante dispone delle competenze corrispondenti alle particolarità del programma di studio e ai suoi obiettivi.

Precisazioni

Con questo standard di qualità può essere valutata la conformità tra le competenze (scientifiche, artistiche, tecniche, didattiche, ecc.) del corpo insegnante e i requisiti del programma di studio. La valutazione della qualificazione del personale include in particolare le procedure di reclutamento, selezione e avanzamento nonché, per il personale accademico, la valutazione delle competenze didattiche e scientifiche. Le corrispondenti procedure sono definite e conosciute da tutti, così da garantire la massima trasparenza possibile.

Documenti utili per la preparazione della valutazione

La valutazione di questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per mezzo dei seguenti elementi:

- descrizione e indicazioni statistiche delle categorie di personale coinvolte nel programma di studio, analisi sulla loro adeguatezza;
- disposizioni di legge e altre prescrizioni in materia di reclutamento, valutazione e avanzamento del personale;
- descrizione dei processi per la valutazione del personale;
- esempi di curriculum vitae;
- esempi di capitoli d'oneri e/o contratto d'assunzione;
- misure adottate per sviluppare ulteriormente le competenze degli insegnanti (formazione continua);
- analisi e utilizzo di risultati di questionari di feedback rivolti agli studenti.

Ambito IV. Garanzia della qualità

4.1 La gestione del programma di studio tiene conto delle esigenze dei principali gruppi di interesse e permette di indurre gli sviluppi necessari.

Precisazioni

Questo standard consente di valutare in che misura gli attori coinvolti possono influenzare il contenuto e lo sviluppo del programma di studio. Ci si riferisce in particolare agli studenti, ma anche, a dipendenza delle particolarità del programma di studio, al corpo intermedio, al corpo docente, al personale tecnico e amministrativo nonché ai partner esterni come gli enti responsabili, i diplomati e i rappresentanti del mondo del lavoro (associazioni professionali, politica, società civile e altri gruppi interessati).

Il feedback dei gruppi di interesse può vertere sugli aspetti seguenti: definizione e raggiungimento degli obiettivi di formazione e di apprendimento, contenuto del programma di studio, metodi di valutazione delle prestazioni degli studenti, condizioni di ammissione e per l'ottenimento di diplomi, risorse, qualificazione degli insegnanti in relazione alle conoscenze scientifiche e al campo professionale, rilevamento ed utilizzo di opinioni e feedback.

Documenti utili per la preparazione della valutazione

La valutazione di questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per mezzo dei seguenti elementi:

- panoramica sulla rappresentanza dei gruppi di interesse rilevanti, ad esempio nella gestione del programma di studio, nella commissione di studio, nel consiglio di sorveglianza, ecc. e modalità/frequenza della consultazione;
- descrizione degli strumenti per il rilevamento e l'analisi dei feedback (esempi di questionari);
- descrizione dei meccanismi per il controllo delle misure che vengono adottate a seguito delle valutazioni;
- esempi di migliorie apportate in considerazione dei feedback ricevuti.

4.2 Il programma di studio è integrato nel sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

Precisazioni

Questo standard di qualità stabilisce il collegamento con il sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria. Nell'ambito di questo sistema si deve prevedere una valutazione periodica dell'attività di insegnamento nonché l'attuazione dei principi e degli obiettivi legati allo spazio europeo dell'istruzione superiore (vedi Standard di qualità 3.2 e 3.3 per l'accreditamento istituzionale).

La valutazione dell'attività di insegnamento tiene conto delle specificità della scuola universitaria e include le procedure di valutazione interne ed esterne sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi. Il sistema di garanzia della qualità è concepito in modo tale che l'analisi dei risultati è impiegata per sviluppare e migliorare l'offerta formativa. Nell'ambito delle procedure di valutazione del programma di studio è previsto il coinvolgimento di persone esterne. Queste persone dispongono delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle competenze necessarie per fornire una valutazione esterna della qualità del programma di studio senza innescare un conflitto di interessi. Per la valutazione dell'attività di insegnamento devono anche essere valutati i servizi che supportano l'attività didattica. La valutazione dell'insegnamento è espressione della collaborazione attiva degli studenti all'assetto dei processi di apprendimento – «student centered learning, teaching and assessment» (ESG 1.3). La valutazione non si basa solo sulle attività realizzate, ma anche sugli effetti e sui risultati ottenuti nell'ambito delle attività per la garanzia della qualità.

Il sistema di garanzia della qualità si orienta anche alla prima parte degli European Standards and Guidelines (ESG – Parte I). Si deve inoltre menzionare che lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA)¹¹ serve in particolare per promuovere: la mobilità (studenti, ricercatori, insegnanti, personale amministrativo e tecnico), il riconoscimento dei titoli di studio a livello europeo, una dimensione internazionale nello sviluppo dei piani di studio, la cooperazione e permeabilità tra le istituzioni e la cooperazione nell'ambito dell'assicurazione della qualità. A livello elvetico vige inoltre l'Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere del 29 novembre 2019, che disciplina i livelli di studio, l'ammissione e i passaggi da un livello all'altro, il sistema di

¹¹ <http://www.ehea.info>

crediti, la denominazione uniforme dei titoli di studio, la permeabilità e la mobilità all'interno delle scuole universitarie e tra di esse, nonché la formazione continua.

Documenti utili per la preparazione della valutazione

La valutazione di questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per mezzo dei seguenti elementi:

- descrizione dei processi per la valutazione del programma di studio;
- esempi di rapporti di autovalutazione e rapporti di valutazione esterna;
- esempi di migliorie apportate a seguito di valutazioni;
- esempi di regolamenti e accordi sulla mobilità, misure sulla loro promozione (ad esempio servizi di sostegno, finanziamento) e statistiche;
- regolamenti sulla convalida di prestazioni di formazione già fornite, sul riconoscimento di punti di credito e sul rilascio di diplomi;
- modalità di conteggio e assegnazione dei crediti alle varie unità didattiche;
- esempi di diplomi rilasciati e *Diploma supplement*.

Allegato 3: Codice di condotta

Le procedure di accreditamento si svolgono nell'ambito di un partenariato tra tutti i soggetti coinvolti e si basano sui seguenti principi: fiducia, indipendenza, responsabilità, sussidiarietà e cooperazione. L'agenzia e le scuole universitarie provvedono congiuntamente a far sì che durante la preparazione, l'esecuzione e il follow-up delle procedure di accreditamento si instauri un'atmosfera di fiducia e che sia garantita l'indipendenza degli esperti nello svolgimento della loro attività. Tutti i gruppi interessati di una scuola universitaria, in particolare gli studenti, sono coinvolti nella procedura.

I membri del gruppo di esperti, i rappresentanti delle scuole universitarie e l'agenzia si impegnano a rispettare il seguente Codice di comportamento:

Membri del gruppo di esperti

I membri del gruppo di esperti si impegnano ad attenersi ai principi contrattuali di indipendenza e riservatezza e a limitarsi, nello svolgimento della loro attività, a riferire con obiettività, imparzialità e basandosi sui fatti.

Gli esperti si impegnano a

- tenere conto della tipologia e delle specifiche caratteristiche della scuola universitaria;
- assumere un atteggiamento costruttivo, positivo e al tempo stesso critico;
- mantenere un atteggiamento rispettoso, promuovere la molteplicità di opinioni mediante uno scambio aperto d'idee e fare in modo che nell'ambito dei colloqui tutti possano esprimere il proprio parere;
- prepararsi agli incontri, partecipare attivamente a colloqui e riunioni di lavoro e attenersi alla programmazione stabilita;
- privilegiare l'assunzione di decisioni unanimi.

Al di fuori dei colloqui programmati, i membri del gruppo di esperti non comunicano mai direttamente con la scuola universitaria.

Rappresentanti della scuola universitaria

I rappresentanti della scuola universitaria contribuiscono, con il loro atteggiamento, al buon esito e a un clima costruttivo delle visite sul posto.

Le persone che partecipano ai colloqui si impegnano a

- assumere un atteggiamento aperto, cortese, cooperativo e attento alla trasparenza;
- rispondere in modo chiaro e costruttivo;
- lasciare che gli altri interlocutori esprimano il proprio parere.

Al di fuori dei colloqui programmati, i rappresentanti delle scuole universitarie non comunicano mai direttamente con i membri del gruppo di esperti.

Agenzia

I rappresentanti dell'agenzia contribuiscono al buon esito della procedura di accreditamento affiancando la scuola universitaria nella preparazione delle fasi procedurali e supportando i membri del gruppo di esperti durante la visita sul posto.

I rappresentanti dell'agenzia si impegnano a

- garantire l'integrità della procedura, preservandola da tutte le influenze esterne;
- prendere parte alla visita sul posto per tutta la durata;
- assistere gli esperti e in particolare il Presidente risp. la Presidentessa del gruppo di esperti;
- vegliare affinché siano raccolte tutte le informazioni essenziali e che si tenga conto di tutti gli aspetti previsti dall'accREDITAMENTO;
- non influire sulla formazione delle opinioni del gruppo di esperti;
- garantire la comunicazione tra il gruppo di esperti e la scuola universitaria.

AAQ
Schwanengasse 9
Postfach
CH-3001 Bern

www.aaq.ch

